

CERTIFICATO DI AGIBILITA'

Ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità occorre produrre:

- a) domanda in bollo contenente:
 - generalità del richiedente;
 - numero del codice fiscale – o della partita IVA nel caso si tratti di Società – del proprietario e/o del richiedente;
 - **cronistoria di tutte le pratiche edilizie: autorizzazioni, concessioni, condoni, permessi di costruire, D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A., eventuali abitabilità o agibilità già rilasciate (anche relative a parti dell'unità immobiliare non interessate da interventi di variazione o altra unità in proprietà ma facente comunque parte dell'immobile in questione in proprietà al richiedente);**
 - riferimenti relativi all'autorizzazione allo scarico;
 - elenco degli impianti realizzati e/o oggetto di interventi per i quali dovrà essere prodotta la relativa dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e/o
 - elenco degli impianti esistenti, per i quali occorre produrre la D.I.R.I. (dichiarazione di rispondenza ai requisiti minimi previsti dal D.M. 37/2008);
 - descrizione documentazione allegata;
- b) denuncia di ultimazione lavori;
- c) ricevuta attestante l'iscrizione dell'immobile al N.C.E.U. e relative planimetrie (art. 24 comma 4 D.P.R. 380/01);
- d) verbale di conformità a firma del richiedente e del Direttore dei Lavori sull'avvenuto prosciugamento dei muri e sulla salubrità degli ambienti costituenti il fabbricato nonché la conformità delle opere rispetto il progetto approvato;
- e) certificato di collaudo statico, di idoneità strutturale (vedasi casistica nell'ultima pagina) o di idoneità statica ai sensi dell'art. 35 della Legge 47/85 e s.m.i. qualora si tratti di richiesta di agibilità legata a concessione in sanatoria per opere condonate;
- f) dichiarazione di conformità e/o certificato di collaudo degli impianti installati in base all'art. 9 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (ex Legge 46/90) in triplice copia se non è stata ancora depositata ai fini dell'invio alla C.C.I.A.A.;
- g) dichiarazione asseverata a firma del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 7 comma 2 L.R. 13/2007 di conformità al progetto ed alla relazione energetica (Legge 10/91) in materia di rendimento energetico nell'edilizia;
- h) attestato di prestazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e art. 7 comma 3 L.R. 13/2007;
- i) dichiarazione di conformità sottoscritta da tecnico abilitato delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge 13/89 (art. 25 comma 3 D.P.R. 380/01);
- j) certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o dichiarazione di tecnico abilitato circa la non assoggettabilità;

k) verifiche in materia di inquinamento acustico:

- a. per interventi su fabbricati licenziati prima dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (19 febbraio 1998) e non oggetto di successive modifiche, non è dovuta alcuna verifica;
- b. per interventi su fabbricati licenziati dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (19 febbraio 1998) e prima dell'entrata in vigore del Regolamento acustico comunale (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 20 dicembre 2010 ed esecutivo a far data dal 15/01/2011), dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal committente e dall'impresa costruttrice attestante che nella progettazione e nella realizzazione dell'immobile in oggetto si è operato per garantire il rispetto dei limiti ai requisiti acustici passivi dell'edificio di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i.;
- c. per interventi su fabbricati licenziati dopo l'entrata in vigore del Regolamento acustico comunale (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 20 dicembre 2010 ed esecutivo a far data dal 15/01/2011) dovrà prodursi:

- valutazione conclusiva dei requisiti acustici dell'edificio ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i. e del Regolamento acustico comunale (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 20 dicembre 2010 ed esecutivo a far data dal 15/01/2011) redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale regolarmente iscritto presso l'apposito albo ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento acustico comunale

(Art. 52 Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici

comma 1 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e attesta il rispetto dei requisiti acustici in opera di cui all'Art. 51 comma 1 lettera a) e lettera b).

comma 2 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al proponente, al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, redatta sulla base di collaudo acustico in opera. Tale documentazione dovrà specificare: gli elementi oggetto delle valutazioni (partizioni, sorgenti sonore interne), i risultati delle valutazioni in rapporto agli standard stabiliti dalla normativa, le modalità di valutazione adottate)

oppure

- dichiarazione a firma dell'Impresa costruttrice e del committente della struttura edilizia con la quale si attesta la conformità delle opere realizzate in rapporto agli elementi oggetto della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici, con specifico richiamo ed individuazione della suddetta Valutazione Previsionale (specificare Tecnico redattore e data) ancorchè non depositata presso gli uffici comunali;
- d. in caso di **interventi di modesta entità** e che non abbiano avuto rilevanza per gli aspetti acustici nel periodo di cui al punto b. e c., il Direttore Lavori che sottoscrive la dichiarazione dovrà motivatamente confermare ed attestare il non assoggettamento ad alcuna delle verifiche elencate.

Qualora si intenda ottenere il rilascio del certificato di agibilità in merito alla costruzione di tombe di famiglia oltre a produrre la documentazione di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente comma, occorre produrre la dichiarazione della verifica requisiti igienico-sanitari redatta dal Tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i. "Regolamento Polizia Mortuaria" ed in particolare dall'art. 76.

PROCEDURA PER VERIFICHE IDONEITA' STATICA-STRUTTURALE FINALIZZATE A RILASCIO DI AGIBILITA' DEGLI IMMOBILI.

1. Per opere eseguite nell'attuale regime normativo, soggetto alle procedure di cui all'art. 67, capo II del T.U.E. 380/01 e s.m.i. procedure entrate in vigore, per le disposizioni attinenti la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, dalla data del 30 giugno 2003, dovrà essere presentata:

- a - copia dell'avvenuta denuncia di deposito progetto delle opere strutturali, e dichiarazione di avvenuto collaudo statico dell'immobile da parte di tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 67 del T.U.E. 380/01 e s.m.i.

Per le opere soggette al precitato regime normativo in vigore in quanto eseguite dopo il 30 giugno 2003, in caso non sia stata effettuata la prescritta denuncia dovuta ai sensi dell'art. 67 del citato T.U.E. 380/01 e s.m.i. si dovrà provvedere a:

- b - presentazione della denuncia di deposito progetto in sanatoria; il Comune provvederà all'invio presso il competente Settore OO.PP. della Regione Piemonte, che, previa esecuzione di sopralluogo tecnico da parte di funzionari incaricati, provvederà ad emettere determina di accoglimento o diniego dell'istanza.

Detta procedura dovrà essere espletata altresì per i casi di mancata denuncia delle opere se eseguite dopo l'entrata in vigore della normativa in materia, Regio Decreto 16-11-1939 e legge 1086 del 1971.

2. In tutti i casi di opere o manufatti aventi rilevanza strutturale o comunque statica, per i quali sia richiesta quindi verifica e certificazione di tali aspetti, eseguite antecedentemente alla entrata in vigore delle varie normative e disposizioni sulla denuncia di opere in cls o in ferro (normativa vigente a partire dal Regio Decreto del 16-11-1939 con obbligo di deposito alla Prefettura, successiva Legge 1086 del 1971 con obbligo di deposito al Settore OO.PP. della Regione Piemonte, in ultimo dal T.U.E. 380/01 con obbligo di deposito in Comune), dovrà essere presentata:

- c - dichiarazione redatta da tecnico abilitato ai sensi di legge art. 67 T.U.E. 380/01 e s.m.i. alla redazione di collaudo statico, attestante la totale idoneità sotto il profilo statico e strutturale dell'immobile in esame; qualora la richiesta di agibilità riguardi solo parte di immobile più ampio, detta dichiarazione deve essere riferita a tutto l'immobile nella sua interezza strutturale e statica.

Detta dichiarazione non deve essere asseverata.

Dette procedure dovranno rispondere alle norme e le conseguenti integrazioni tecniche attualmente vigenti, di cui al D.M. 27 gennaio 2018 e Circolare 21 gennaio 2019, n. 7.